

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO

La Sig.ra **SCIMONELLI GIUSEPPINA**, nata a _____ il _____
cod. fisc. _____ rappresentata e difesa
dall'Avv. Natale Alessandro Missineo (cod. fisc. -----), **ha proposto il ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro di Marsala, iscritto al n. 168/2023 RG, con udienza fissata il 15/5/2024**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato
ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Palermo, Via G. Fattori n.
60,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE A.T. DI TRAPANI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Trapani, Via
Castellammare n. 14,

ISTITUTO COMPRENSIVO "R LEVI MONTALCINI", in persona del
legale rappresentante pro tempore, corrente in Partanna, corrente in Partanna
(TP),

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Pirandello S.G. Bosco", in persona del
legale rappresentante pro tempore, corrente in Campobello di Mazara (TP),
domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, pec
ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

**L'oggetto della domanda è il riconoscimento di sei punti per il servizio
civile prestato non incostanza di rapporto, ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA e non 0,60.**

I controinteressati sono tutti i soggetti presenti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA di circolo e di Istituto compilati dai resistenti sopra indicati, per i profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

La parte istante, a sostegno della propria pretesa solleva i seguenti motivi di doglianza di cui al presente sunto e nel ricorso

espone

-che la ricorrente, in data 6/4/2021, ha presentato presso l'Istituto Scolastico Comprensivo "R. Levi Montalcini" in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, di III fascia, per i profili di collaboratore scolastico e di cuoco, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto il servizio civile dall'10/10/2016 al 9/10/2017, dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie suddette ottenuto il 2008 e non in costanza di nomina (v. docc. 1,2,3);

-che, dall'esame delle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto comprensivo "Pirandello-Bosco" di Partanna in epigrafe, sono stati riconosciuti alla ricorrente punti 11,90 per il profilo di collaboratore scolastico e punti 7,70 per il profilo di cuoco (doc. 4), senza che gli siano stati riconosciuti 6 punti per il servizio civile prestato ma solo 0,60.

Considerato

-che, secondo il D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati dal personale docente, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"* e che identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA;

-che, il D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio -che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*;

-che, alla luce della Giurisprudenza formatasi sulla questione oggetto del ricorso, discende la necessità di disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare contenuta nei decreti ministeriali di settore (D.M. n. 44 del 2001 art. 6 comma 2, D. M. n. 50 del 03.03.2021 e D.M. n. 9256 del 18.03.2021), e tutti gli atti collegati nella parte in cui prevedono che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*, in quanto contrastano con la norma primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti";

-che, in base a quanto fin qui dedotto, la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di *"punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni"*, per lo svolgimento del servizio civile prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione della ricorrente nelle

graduatorie del personale ATA e quindi sulla base dei motivi fin qui dedotti, con il ricorso proposto

CHIEDE

-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico in epigrafe, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli punti **17,30** (11,90+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e punti **13,10** (7,70+6-0,60) per il profilo di cuoco o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Si allegano il testo integrale ricorso e il verbale di udienza, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, nonché l'elenco dei controinteressati per i predetti profili.

Marsala - Lamezia Terme 27/3/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo